



DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE N.275 DEL 22 GIUGNO 2017

OGGETTO: Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente anno 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.l. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente;

Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato l'assetto macro-organizzativo dell'Ente, così articolato:

I. Area "Affari generali e gestione risorse umane";

II. Area "Finanze"

III. Area " Anagrafe e patrimonio";

IV "Promozione economica - regolazione e tutela del mercato";

Vista la deliberazione n.9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 10 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il "Piano delle Performance per gli anni 2016/2018";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 25 gennaio 2017 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2017/2019";

Visto il preventivo economico per l'anno 2017, approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 16 del 21 dicembre 2016;

Vista la deliberazione n. 88 del 21 dicembre 2016 con la quale la Giunta camerale ha approvato i budget direzionali per l'esercizio 2017;

Considerato che, in conformità con il CCNL del 22.01.2004 per avviare la trattativa per la definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse e la produttività per l'anno 2017 è necessario procedere alla relativa costituzione, tenendo conto che lo stesso si articola in risorse stabili (art. 31, comma 2) e risorse decentrate variabili (art. 31, comma 3);

Considerato che la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro;

Considerato, altresì, che la costituzione del fondo, in quanto atto gestionale, è di competenza del Dirigente di vertice dell'Ente;

Visti gli artt. 15, 16 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni e delle Autonomie Locali quadriennio normativo 1998 - 2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 1/4/1999 che regolano la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ed il relativo utilizzo;

Visto altresì l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni e delle Autonomie locali relativo al biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 5/10/2001;

Visto l'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali quadriennio normativo 2002 - 2005, biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto in data 22.1.2004, ove si stabilisce che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dagli Enti e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente, e che la quantificazione delle risorse decentrate viene effettuata secondo le modalità previste al comma 2 e seguenti del citato art. 31;

Preso atto che le risorse da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono, nel contratto di cui al punto precedente, suddivise in "stabili" aventi carattere di stabilità e continuità, definite in un unico importo che resta confermato con le medesime caratteristiche anche per gli anni successivi, con le integrazioni e le modifiche eventualmente derivanti dalle disposizioni contrattuali e di legge, ed in parte da "variabili", quantificate annualmente, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione della disciplina dettagliatamente riportata al comma 3 del medesimo art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004;

Visto l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/1/2004 che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione dei CCDI;

Visti i successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigenziale del comparto Regioni e delle Autonomie Locali, stipulati il 9.5.2006 (art. 4), l'11.4.2008 (artt. 6 e 8) e 31.7.2009 (artt. 2 e 4), che hanno stabilito le modalità di incremento delle risorse decentrate;

Visto l'art. 4 - comma 4 del CCNL 5.10.2001 che prevede l'integrazione delle risorse di cui all'art. 15 - lettera d) del CCNL 1.4.1999 con gli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/97;

Preso atto che, per effetto della sottoscrizione del contratto per il biennio economico 2004/2005, le risorse stabili vengono definitivamente determinate nell'importo al 31.12.2005, attribuendo solo all'applicazione delle norme contrattuali sopravvenienti la possibilità di incremento della stessa tipologia di risorse;

Considerato che per effetto del quale che l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78 del 31 maggio 2010, come convertito in legge n. 122/2010, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visti, altresì, l'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 4.9.2013 n. 122 e l'articolo 1 comma 456 della L. 147/2013, che hanno prorogato al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 2bis del D.L. 78/2010;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo il quale *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Considerato che l'art. 23 del d.lgs. 75/2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017, prevede testualmente che *“A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato”*;

Preso atto che la predetta disposizione non riproduce la parte finale del comma abrogato che, per la quantificazione del tetto di spesa complessivo annuale per il trattamento accessorio del personale, imponeva che questo venisse *“automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Dato atto che sulle modalità applicative del comma 236 dell'art. 1 della legge 208/2015 l'Ente ha formulato apposito quesito alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania, alla Funzione pubblica ed all'ARAN finalizzato a verificare la possibilità di rettificare la decurtazione del fondo di cui trattasi tenendo conto del personale assumibile in forza della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2015/2017 ex art. 39 della legge 449/97 e del piano occupazionale 2015;

Vista la nota n. 4030 del 22/6/2017 con la quale la Segreteria Servizio Adunanze della Corte dei Conti della Campania ha trasmesso la delibera n. 220/2017 con la quale la stessa ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di cui innanzi ai sensi della 131/2003;

Dato atto che proprio in data 22 giugno 2017, il responsabile dell'ufficio "Ciclo delle Performance", ha completato il procedimento amministrativo di quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata del personale non dirigente per l'anno 2017, quantificato in complessivi **Euro 1.146.516,97**, di cui Euro 628.871,67 per risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 ed Euro 517.645,30 per risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità ai sensi del 3° comma del citato art. 31;

Accertato, in particolare, che l'importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dalla succitata disposizione di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017, come si rileva dal prospetto che, allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante;

Rilevato che l'art. 23, comma 3 del citato D. lgs. stabilisce che gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, configurando una stabilizzazione delle risorse anche per gli anni successivo anche per il mero mantenimento dei processi di riorganizzazione realizzati.

Richiamata la metodologia per l'individuazione delle azioni e dei risultati ottenuti dall'Ente per l'incremento delle risorse decentrate che, allegata al Piano delle performance 2017/2019 approvato dalla Giunta camerale, ne forma parte integrante;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento amministrativo, Dott. Emilia De Luca, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

Visto il parere favorevole del Dott. Mario Crisconio, responsabile della SIC "Bilancio Finanze e Risorse" in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di quantificare, provvisoriamente, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22/01/2004 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017, in

complessivi **Euro 1.146.516,97**, come da prospetto predisposto dall'Ufficio Ciclo delle Performance che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante;

di dare atto che nella costituzione del predetto fondo si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017, come si rileva dal prospetto che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante;

di dare atto, altresì, che le risorse variabili di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL del 1.4.1999, saranno effettivamente utilizzabili a seguito della certificazione rilasciata dall'Organo indipendente di valutazione;

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, del d. lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del d. lgs. n. 150/2009;

di dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa, per la parte eccedente le somme già vincolate per la liquidazione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del ccnl del 22/01/2004 e delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del ccnl dell'1/04/1999.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi, è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/6/09, n.69.

**Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(dott.ssa Emilia De Luca)**

**Il Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)**

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

-----Non scrivere al di sotto di questa riga: spazio dedicato alla Ragioneria-----

SCHEDA DATI BUDGET